

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

della restrizione in una casa di educazione o correzione non potrà eccedere i dodici anni se il sordomuto sia maggiore degli anni ventuno.

« Capo II. *Del reato tentato e del reato mancato.* — Art. 59. Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato, se per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto tutti gli atti necessari a consumarlo, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato diminuita di due a tre gradi. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Intorno a questo articolo sorge tra il Ministero e la Commissione un dissentimento, il quale però non cade sui principii scientifici, e sugli elementi costitutivi del tentativo, essendo io certissimo che in proposito ci troviamo pienamente d'accordo, ma sopra la formola preferibile e che sia più atta a prevenire obiezioni che la scienza non ignora.

Nella formola ministeriale si era adoperata questa locuzione. « Chiunque coll'intenzione di commettere un reato ne ha cominciata l'esecuzione. »

Nella formola della Commissione si dice: « Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato. »

Potrebbe a taluno parere che quest'ultima formola non richieda che siasi già propriamente cominciata l'esecuzione del reato per rendere punibile il tentativo, ma che basti la manifestazione della volontà, col mezzo di alcuni atti, di intraprenderne siffatta esecuzione. Or la nozione giuridica del tentativo richiede che si siano commessi veri e propri atti esecutivi, o meglio che siasi realmente cominciata la esecuzione del reato con uno di quegli atti, la cui ripetizione condurrebbe alla consumazione piena del reato, se non sorgesse una circostanza fortuita ed indipendente dalla volontà del colpevole ad impedirli.

Io credo fermamente che la Commissione sia anch'essa del mio avviso; ma la pregherei di esaminare se non sia prudente consiglio prevenire ed evitare ogni specie di dubbio che potesse sorgere in così importante argomento, e quindi scrivere nell'articolo che non basta la intenzione di commettere un reato e la sua manifestazione, ma che è necessario il fatto materiale del cominciamento della esecuzione del reato medesimo.

Un'altra espressione della formola ministeriale era questa: « Chiunque, ecc. non ha compiuti tutti gli atti efficaci a consumarlo (il reato). » La Commissione ha usata invece quest'altra espressione: « tutti gli atti necessari a consumarlo. »

È chiaro che lo scopo dei due concetti è identico;

ma la parola *efficace* meglio raffigura uno degli elementi scientifici essenziali in questa dottrina, per significare cioè che gli atti e i mezzi di esecuzione per la loro natura non idonei, non efficaci a raggiungere la consumazione del reato, per quanto vengano adoperati, non costituiscono mai un tentativo punibile. La parola *efficace* obbligando il giudice ad esaminare l'intrinseca efficacia e potenza di nuocere di questi atti, se cioè siano per loro natura idonei alla consumazione del reato, sembra una espressione più chiara e più sicura.

Io quindi mi rivolgerei alla cortesia della onorevole Commissione, ed anche ritenendo che interceda una differenza sostanziale fra l'un testo e l'altro, la pregherei di mantenere nell'articolo 68 le parole: *ne ha cominciata la esecuzione*, e le altre: *atti efficaci a consumarlo*.

Spero che la Commissione vorrà fare buon viso a questa mia proposta.

PESSINA, *relatore*. Mi duole di non essere d'accordo coll'onorevole ministro, quantunque la divergenza, come bene egli stesso annunciava, sia non altro che una divergenza di parole o di forma dell'articolo. La sostanza della nozione del tentativo è la medesima cosa nell'articolo proposto dal Ministero come in quello della Commissione.

La Commissione ha proposto una modificazione nella forma perchè ha creduto che per la nozione della cominciata esecuzione, quale trovasi nell'articolo del progetto ministeriale, bastasse un qualsiasi atto di cominciamento, a fare già concreto, e perciò punibile, il tentativo mentre un primo, un secondo atto di esecuzione può essere cosa lontana dalla meta del reato e però non altro che un conato remoto, e di tal natura da non potere determinare il reato al quale si aspirava.

Perciò noi abbiamo stabilito la locuzione della esecuzione, la quale manifesta l'intenzione di commettere un reato, sicchè non si può mai sollevare il dubbio di essersi o non essersi cominciata l'esecuzione. Se noi diciamo che ci vogliono atti di esecuzione ove questi atti di esecuzione non ci sono, è naturale che l'esecuzione non è cominciata. Ma aggiungiamo nella nostra formola che l'esecuzione sia già tale da manifestare direttamente l'intenzione di commettere un reato, mentre nella formola ministeriale pare che le due cose siano insieme, ma non l'una rivelatrice dell'altra, non dimostrata dall'atto stesso colla intenzione di commettere un reato. Un individuo non ha cominciato la esecuzione di un reato, ma si può avere la prova della intenzione in lui di commetterlo da altre fonti che dai fatti stessi che l'individuo compie, ed allora i fatti potrebbero, ancorchè fossero fatti preparatorii, perchè si